

Allegato "F" al Repertorio Generale n. 377649/46497

## **STATUTO**

### **TITOLO I**

#### **DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

##### **ART. 1**

E' costituita la Società Cooperativa denominata "**Federcoop Romagna Società Cooperativa**", in sigla "**Federcoop Romagna Soc. Coop.**".

La Cooperativa aderisce, accettandone gli statuti, alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta dal Ministero delle attività produttive Ministero dello Sviluppo Economico, ed ai relativi organismi periferici, provinciali e regionali, nel cui territorio ha la propria sede sociale.

##### **ART. 2**

La Cooperativa ha sede nel Comune di Ravenna.

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, essa può trasferire la sede sociale nel territorio nazionale nonché istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e filiali fuori della propria sede sociale.

##### **ART. 3**

La Cooperativa ha durata fino al 31.12.2050; tale durata potrà essere prorogata e la Cooperativa anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

### **TITOLO II**

#### **SCOPO - OGGETTO**

##### **ART. 4**

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

Essa si propone lo scopo di fornire, a condizioni vantaggiose, servizi qualificati ai soci operatori, al fine di favorire lo sviluppo delle loro imprese e di contribuire al contenimento dei loro costi di gestione ed alla loro più efficiente organizzazione.

Per il raggiungimento del suddetto scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico per la fruizione dei servizi.

I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 C.C., dagli amministratori ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

In considerazione di quanto sopra, lo Statuto assume valore di "patto societario", di cui i soci possono avvalersi ed a cui debbono sottostare.

La rappresentanza e la tutela dei soci, come tali, viene esercitata dalla Cooperativa e dall'Associazione di rappresentanza, nell'ambito delle legge in materia, dello Statuto sociale e dei regolamenti interni.

##### **ART. 5**

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Tuttavia, essa svolge la propria attività prevalentemente in favore dei propri soci operatori, utenti dei servizi.

La Cooperativa ha per oggetto, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, l'esercizio delle seguenti attività:

- a) consulenza ed assistenza in materia tributaria, contabile ed amministrativa, di diritto civile, commerciale, penale ed amministrativo, di diritto e di contrattualistica del lavoro;
- b) consulenza ed assistenza in materia di diritto ambientale ed in particolare di smaltimento dei rifiuti, relativamente a: iscrizione all'Albo; operazioni di recupero; impianti di stoccaggio; riutilizzo materiali; scritti difensivi; tenuta dei registri di carico e scarico; redazione dichiarazioni;
- c) consulenza ed assistenza in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro e per la predisposizione delle procedure volte all'ottenimento della qualificazione e certificazione nazionale ed internazionale, anche con particolare riferimento alle tematiche legate all'ambiente;
- d) consulenza direzionale e progettuale, compresa l'assistenza per riassetto societari, piani strategici di sviluppo, check up aziendali, analisi di fattibilità di iniziative imprenditoriali, ricerche e studi di mercato, progettazione di sistemi informativi, implementazione di sistemi di controllo di gestione, analisi economico - finanziarie, valutazione di aziende, promozione e realizzazione di studi di fattibilità, progettazione ed implementazione di progetti di consulenza ed assistenza integrati in Italia;
- e) rilevazioni di contabilità analitica, elaborazione di scritture contabili, dati amministrativi, retributivi, contributivi, tributari e tecnici; espletamento di incombenze burocratiche, contabili, amministrative, previdenziali, assicurative ed affini; detti servizi verranno eseguiti su presentazione di idonea documentazione predisposta, emessa ed acquisita direttamente e sotto la responsabilità dei committenti;
- f) redazione di dichiarazioni e comunicazioni previste da norme di legge in materia fiscale e previdenziale;
- g) svolgimento di servizi idonei a migliorare le tecniche amministrative, di rilevazione e di elaborazione dati, di organizzazione e di controllo della gestione aziendale;
- h) erogazione di servizi di amministrazione condominiale in genere;
- i) prestazione di qualsiasi altro servizio di carattere amministrativo, ad eccezione di quelle attività riservate dalla legge agli esercenti di una professione, per la quale sia richiesta una speciale abilitazione dello Stato;
- j) prestare, ai propri soci, assistenza per un'efficiente gestione delle risorse finanziarie e/o per il reperimento delle stesse, per la richiesta di finanziamenti, prestiti, mutui anche agevolati e contributi previsti dalle leggi vigenti;
- k) organizzazione ed esecuzione di servizi tecnici per la gestione di immobili;
- l) promuovere e sviluppare la formazione e l'aggiornamento professionale nell'ambito delle materie sopra indicate, programmando, organizzando e gestendo allo scopo corsi di formazione, seminari e convegni a favore e per conto dei soci.

La Cooperativa può costruire, acquistare, permutare, assumere e/o concedere, in usufrutto, in locazione, in comodato o ad altro titolo, immobili, da destinarsi, oltre che a propria sede, a sede dell'Associazione di rappresentanza, assistenza e tutela del Movimento Cooperativo, alla quale aderiscono le cooperative socie, nonché beni mobili strumentali per lo svolgimento delle attività istituzionali da parte di detta Associazione.

Per la realizzazione di tale oggetto sociale, essa provvede, fra l'altro, a:

- assumere incarichi di prestazione di servizi, sia direttamente che tramite organismi consortili, da privati, dallo Stato e da Enti pubblici, partecipando, anche in associazione temporanea con altre imprese, a procedure aperte, ristrette e negoziate nonché a dialoghi competitivi e ad ogni altra procedura di gara prevista dalle norme di legge vigenti in materia nonché a trattative private, stipulando contratti e convenzioni;

- acquistare, o acquisirne la detenzione, in locazione o ad altro titolo, immobili, magazzini, officine, macchinari e materiali necessari all'esercizio dell'impresa sociale.

La Cooperativa, inoltre, può svolgere, in modo non prevalente, qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi; pertanto, essa potrà, fra l'altro e per indicazione meramente esemplificativa:

a. assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre società, consorzi o enti, che svolgano attività analoghe, accessorie o complementari all'attività sociale, non a scopo di alienazione e comunque senza che si configuri operatività nei confronti del pubblico, nonché partecipare sia come capo - gruppo sia come semplice aderente a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545 - septies C.C.;

b. concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti e società, cui la Cooperativa aderisce.

La Cooperativa può effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 D. Lgs. n. 385/93 ("Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"), dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni; le modalità di esercizio di tale attività saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci. Pertanto, è vietata alla cooperativa la raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge.

La Cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto.

### **TITOLO III SOCI COOPERATORI ART. 6**

I soci cooperatori sono coloro che stabiliscono con la propria adesione alla Cooperativa, o anche successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico, con cui contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali.

Il numero dei soci cooperatori è variabile ed illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possano essere ammessi a soci cooperatori:

- 1) le cooperative, iscritte nell'Albo Nazionale degli Enti cooperativi, e i loro consorzi;
- 2) le società, gli enti e le associazioni, giuridicamente riconosciute e non, aderenti alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue ed ai relativi

organismi periferici,  
che intendano usufruire dei servizi prestati dalla Cooperativa o avvalersi di questa per il perseguimento dei propri scopi istituzionali.  
Non possono essere ammessi a soci cooperatori coloro che, esercitino, in proprio o avendovi interessenza diretta, imprese in concorrenza con quella esercitata dalla Cooperativa, salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

#### **ART. 7**

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta.

La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da un estratto della deliberazione dell'organo sociale competente, con cui si autorizza l'adesione, e da copia dello statuto sociale, dovrà contenere:

- a) l'indicazione della ragione o denominazione sociale e della sede legale;
- b) indicazione dell'effettiva attività svolta;
- c) il numero di azioni che intende sottoscrivere, in misura non inferiore a quanto stabilito dall'Assemblea ordinaria dei soci e comunque non inferiore a 6 (sei), nonché l'impegno a versare l'eventuale sovrapprezzo stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- d) dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, nonché di approvare specificamente la clausola compromissoria di cui ai successivi artt. 45 e 46.

In caso di cooperative e loro consorzi, alla domanda deve essere allegato il certificato di iscrizione nell'Albo nazionale degli Enti cooperativi.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata la esistenza dei requisiti di cui all'art. 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda.

In ogni caso, l'ammissione di nuovi soci cooperatori deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci e compatibile con le strategie imprenditoriali della Cooperativa medesima.

La deliberazione di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci cooperatori, solo dopo che da parte del nuovo ammesso sia stato effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla predetta comunicazione, il versamento delle azioni sottoscritte, come previsto dal successivo art. 20, e sia stato versato l'eventuale sovrapprezzo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione dovrà, entro sessanta giorni, motivare la relativa deliberazione e comunicarla agli interessati, i quali potranno, entro sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea; quest'ultima delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima, successiva convocazione.

In caso di deliberazione assembleare difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo provvederà ad assumere, entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea, la deliberazione di sua competenza conformemente a quanto stabilito dall'Assemblea medesima.

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### **ART. 8**

I soci cooperatori sono obbligati:

- a. a versare l'importo delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 20;
- b. a versare l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- c. ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- d. a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, utilizzando i servizi, in ragione delle proprie esigenze, conformemente alle condizioni previste da regolamento interno e/o da contratto.

#### **ART. 9**

E' fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali od esercitino un'attività concorrente, fatta salva apposita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, che, allo scopo, potrà tenere conto anche della tipologia e delle condizioni dei rapporti mutualistici instaurati.

#### **ART. 10**

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso o per esclusione.

#### **ART. 11**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere dalla Cooperativa il socio cooperatore che abbia perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Cooperativa per iscritto, tramite lettera raccomandata.

Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale di cui ai successivi artt. 45 e 46.

Il recesso ha effetto dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per quanto riguarda l'ulteriore rapporto mutualistico, questo si scioglierà alla chiusura dell'esercizio sociale in corso al momento della comunicazione del recesso, ovvero alla sua naturale scadenza, se anteriore, salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

#### **ART. 12**

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti dei soci cooperatori:

- a) che non abbiano o abbiano perso i requisiti di ammissibilità e/o non siano più in condizioni, per qualsiasi causa, di partecipare al conseguimento degli scopi sociali;
- b) che vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità prevista dall'art. 6;
- c) che, senza giustificato motivo e pur dopo formale sollecitazione e diffida, si rendano morosi nel versamento delle azioni ovvero nel

pagamento dei debiti eventualmente contratti verso la Cooperativa per qualsiasi titolo;

d) che non ottemperino alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con gravi inadempienze, che non consentano la prosecuzione del rapporto sociale;

e) che, in particolare, violino gli obblighi verso la Cooperativa per la fruizione dei servizi da questa prestati, così come previsti da regolamento interno e/o da contratto, con gravi inadempienze ai sensi dell'art. 1455 C.C.;

f) il cui ulteriore rapporto mutualistico sia comunque risolto dalla Cooperativa per loro inadempienza;

g) che violino il divieto di cui al precedente art. 9;

h) che svolgano, o tentino di svolgere, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

i) che in qualunque modo arrechino danni alla Cooperativa;

j) che siano stati dichiarati falliti o ammessi a procedura concorsuale, salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Prima di deliberare l'esclusione del socio cooperatore, nei casi di gravi inadempienze ai suoi obblighi, il Consiglio di Amministrazione dovrà contestare le inadempienze commesse al socio medesimo, assegnandogli un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per presentare giustificazioni verbali o scritte.

Il socio cooperatore escluso sarà responsabile dei danni causati alla Cooperativa e sarà tenuto verso questa al risarcimento degli stessi.

L'esclusione ha effetto con il ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto mutualistico, salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

### **ART. 13**

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci cooperatori che ne sono oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci cooperatori e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dagli artt. 45 e 46 del presente statuto.

I soci cooperatori, che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio di Amministrazione, dovranno proporre la procedura arbitrale con atto comunicato alla Cooperativa, tramite raccomandata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

### **ART. 14**

I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme effettivamente versate per liberare le azioni sottoscritte,

aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e/o per ristorno, ai sensi del successivo art. 25.

La liquidazione della partecipazione sociale avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio cooperatore diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al comma precedente.

La liquidazione della partecipazione sociale non comprende il rimborso dell'eventuale sovrapprezzo versato.

Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido.

Per le azioni assegnate al socio cooperatore ai sensi dell'art. 2545 - sexies C.C. la liquidazione o rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro il termine di cinque anni.

#### **ART. 15**

I soci cooperatori receduti od esclusi dovranno richiedere per iscritto il rimborso delle azioni loro spettanti entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al Fondo di riserva legale.

### **TITOLO IV SOCI FINANZIATORI E SOTTOSCRITTORI DI TITOLI DI DEBITO CAPO I SOCI SOVVENTORI**

#### **ART. 16**

Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 L. n. 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Chi intende diventare socio sovventore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione apposita domanda scritta contenente: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, ovvero, qualora si tratti di persona giuridica, denominazione sociale e sede legale; numero delle azioni che intende sottoscrivere; impegno ad osservare il presente statuto e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali della Cooperativa; ogni altra ed eventuale indicazione stabilita dall'Assemblea che delibera l'emissione delle azioni di sovvenzione.

Sull'accettazione della domanda è competente a deliberare il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposito libro dei soci sovventori.

I soci sovventori sono obbligati: al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 20; all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il socio sovventore ha il diritto di recedere dalla Cooperativa, oltre che nei

casi previsti dall'art. 2437 C.C., in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, qualora sia decorso il periodo minimo di durata del suo conferimento eventualmente stabilito dall'Assemblea che delibera l'emissione delle azioni di sovvenzione. In tal caso, il recesso avrà effetto negli stessi termini stabiliti per il recesso del socio cooperatore. Al socio sovventore receduto spetterà il rimborso delle azioni, da liquidarsi con le stesse modalità previste per il rimborso delle azioni del socio cooperatore, in misura comunque non superiore a quanto effettivamente versato per liberare le azioni sottoscritte, eventualmente aumentato per rivalutazione.

Le somme eventualmente versate a titolo di sovrapprezzo non sono rimborsabili

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, la disciplina delle azioni di sovvenzione è disposta, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

## **CAPO II**

### **AZIONISTI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA**

#### **ART. 17**

Qualora la Cooperativa adotti, con deliberazione dell'Assemblea, le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di cui all'art. 5 L. n. 59/92, con la stessa deliberazione, essa potrà emettere azioni di partecipazione cooperativa secondo le modalità e le condizioni previste dalle leggi vigenti, comunque per un ammontare non superiore al valore contabile del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Tali azioni dovranno essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci ed ai lavoratori dipendenti della Cooperativa, nei modi e nei termini fissati dall'Assemblea predetta.

I sottoscrittori di tali azioni saranno ammessi come soci della Cooperativa.

Gli azionisti di partecipazione cooperativa sono obbligati: al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 20; all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

In caso di recesso, essi avranno diritto al rimborso delle loro azioni, da liquidarsi, per quanto compatibile, nei modi e nei termini previsti per la liquidazione delle azioni dei soci cooperatori.

Le somme eventualmente versate a titolo di sovrapprezzo non saranno rimborsabili.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, la disciplina delle azioni di partecipazione cooperativa è disposta, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci, che dovrà determinare altresì l'eventuale durata minima del rapporto sociale, anche ai fini dell'esercizio del diritto di recesso.

## **CAPO III**

### **STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI**

#### **Art. 18**

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, C.C..



In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.

## **TITOLO V**

### **PATRIMONIO SOCIALE - AZIONI**

#### **ART. 19**

Il patrimonio sociale è costituito:

- a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
  - a.1. da un numero illimitato di azioni nominative, ciascuna del valore nominale di euro 100,00 (cento/00) , sottoscritte dai soci cooperatori;
  - a.2. dalle azioni sottoscritte dai soci sovventori, destinate ai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, di cui all'art. 4 L. n. 59/92;
  - a.3. dalle azioni di partecipazione cooperativa;
- b. dal fondo di riserva legale;
- c. da eventuali fondi di riserva straordinaria;
- d. dall'eventuale fondo di riserva per l'acquisto e/o il rimborso di azioni proprie;
- e. dall'eventuale fondo di riserva per sovrapprezzo azioni;
- f. da ogni altro fondo di riserva costituito o previsto per legge.

Sono ammessi conferimenti, oltre che di denaro, di beni in natura e di crediti, ai sensi degli articoli 2342 - 2343 C.C., da parte dei soci sia cooperatori che finanziatori.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle azioni sottoscritte ed eventualmente assegnate.

Le riserve comunque costituite non possono essere distribuite fra i soci.

#### **ART. 20**

Le azioni dei soci cooperatori sono nominative.

Le azioni s'intendono sottoscritte dai soci cooperatori con la ricevuta comunicazione della delibera di ammissione e i relativi importi devono essere versati entro trenta giorni dalla data della sottoscrizione.

Le azioni sottoscritte dai soci sovventori sono nominative; le azioni di partecipazione cooperativa potranno essere anche al portatore, se interamente liberate. Il valore nominale, le modalità ed i termini di conferimento, l'ammontare dell'eventuale sovrapprezzo ed i privilegi nella ripartizione degli utili di tali azioni, saranno stabiliti dall'Assemblea al momento della loro emissione.

La riduzione del capitale sociale della Cooperativa in conseguenza di perdite comporterà la riduzione del valore nominale delle azioni dei soci nel seguente ordine: azioni sottoscritte dai soci cooperatori; azioni sottoscritte

dai soci sovventori; azioni di partecipazione cooperativa.

Con riferimento a qualsiasi tipo di azioni, la Cooperativa avrà la facoltà di non emettere i relativi titoli, ai sensi dell'art. 2346, I, C.C..

#### **ART. 21**

Le azioni sottoscritte dai soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli e neppure essere cedute a terzi, con effetto verso la Cooperativa, senza la preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, anche a seguito di cessione di azioni, ciascun socio cooperatore deve possedere una partecipazione sociale nella misura minima prevista dal precedente art. 7 o del maggior valore successivamente deliberato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Il socio cooperatore che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio cooperatore.

Il provvedimento che nega al socio cooperatore l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

#### **ART. 22**

Le azioni di sovvenzione e le azioni di partecipazione cooperativa sono trasferibili per atto tra vivi; tuttavia, l'Assemblea potrà stabilire le condizioni, alle quali sarà subordinata eventualmente la trasferibilità delle azioni di sovvenzione, al momento della loro emissione.

#### **ART. 23**

Ai sensi dell'art. 2529 C.C., gli amministratori possono acquistare e/o rimborsare azioni della Cooperativa, purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2545 - quinquies C.C. e l'acquisto o il rimborso sia fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Il corrispettivo dell'acquisto di azioni proprie non potrà eccedere il valore nominale delle medesime; l'acquisto potrà riguardare solo azioni interamente liberate; il diritto di voto relativo alle azioni proprie acquistate resterà sospeso.

Altre condizioni per l'acquisto e/o il rimborso di azioni della Cooperativa potranno essere stabilite da apposito regolamento interno, che gli amministratori stessi avranno la facoltà di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

In ogni caso, il valore nominale delle azioni acquistate a norma del presente articolo non potrà eccedere la decima parte del capitale sociale della Cooperativa.

### **TITOLO VI**

#### **GESTIONE SOCIALE - BILANCIO**

#### **ART. 24**

L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge in materia e con criteri di prudenza.

Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale documentano nella nota integrativa la condizione di prevalenza, ai sensi dell'art. 2513 C.C..

Il Consiglio di Amministrazione deve indicare nella relazione di cui all'art. 2428 C.C. i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società; nella stessa relazione il Consiglio di Amministrazione deve altresì illustrare le ragioni delle determinazioni adottate con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla fine dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, nel caso in cui la Cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Cooperativa medesima; in caso di dilazione del termine, il Consiglio di Amministrazione ne segnala le ragioni nella relazione di cui all'art. 2428 C.C..

#### **ART. 25**

L'Assemblea, che approva il bilancio, può deliberare il riconoscimento ai soci cooperatori di un ristorno, ai sensi dell'art. 2545 - sexies C.C. e del successivo art. 26. In tal caso, l'Assemblea provvede a ratificare lo stanziamento dei trattamenti a titolo di ristorno operato dal Consiglio di Amministrazione o stabilito dall'apposito dal regolamento interno.

La stessa Assemblea delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli come segue:

- a. non meno del 30% al fondo di riserva legale;
- b. al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 L. n. 59/92 e successive modificazioni, nella misura di legge;
- c. all'eventuale aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- d. un dividendo ai soci cooperatori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 2545 - quinquies, secondo comma, C.C.;
- e. un dividendo ai sottoscrittori degli strumenti finanziari partecipativi previsti dal Titolo IV, nella misura stabilita dalla legge, ovvero dal presente statuto, ovvero dalla deliberazione assembleare di emissione, ma comunque in misura non superiore a due punti in più rispetto al limite massimo di cui alla precedente lettera d);
- f. all'eventuale fondo di riserva per l'acquisto e/o il rimborso di azioni proprie, entro il limite massimo di cui alla precedente lettera d), tenuto conto dei dividendi effettivamente corrisposti ai soci;
- g. l'eventuale residuo a fondo di riserva straordinaria.

In deroga a quanto sopra stabilito, l'Assemblea potrà deliberare di destinare tutti gli utili di esercizio al fondo di riserva legale, ad eccezione di quelli da

destinarsi conformemente alle disposizioni di legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali.

#### **ART. 26**

L'attribuzione del ristorno ai soci cooperatori viene effettuata, su proposta del Consiglio di Amministrazione, proporzionalmente alla quantità e alla qualità di degli scambi mutualistici, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente nonché dalle disposizioni del presente statuto.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori riconoscendo a questi una somma calcolata in misura percentuale sull'ammontare del fatturato realizzato per l'utilizzo dei servizi prestati dalla Cooperativa, con una possibile differenziazione di tale percentuale, che tenga conto dei diversi tipi di tali servizi e della loro rispettiva redditività, secondo i criteri più specificamente ed analiticamente disciplinati da regolamento interno.

Il ristorno può essere attribuito ai soci cooperatori:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato;
- c) mediante emissione di strumenti finanziari, di cui al Titolo IV.

Il ristorno non sarà comunque attribuito ai soci cooperatori che, alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio, risultino essere in mora da almeno 12 mesi con il pagamento dei servizi erogati dalla Cooperativa.

### **TITOLO VII ORGANI SOCIALI**

#### **ART. 27**

Sono Organi Sociali della Cooperativa:

- a. l'Assemblea;
- b. il Consiglio di Amministrazione;
- c. il Collegio dei Sindaci.

#### **Sezione I - ASSEMBLEA**

#### **ART. 28**

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della prima e della seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'avviso di convocazione dovrà essere, alternativamente:

- a) comunicato ai soci, mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata, almeno otto giorni prima dell'Assemblea;
- b) affisso presso la sede sociale e comunicato ai soci mediante lettera semplice almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quelle stabilite dal comma precedente, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti, sui quali non si ritenga sufficientemente

informato, e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

In deroga all'art. 2363 C.C., l'Assemblea può essere convocata in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio della regione Emilia - Romagna.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i termini di cui al precedente art. 24.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci; in questi ultimi casi, la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

#### **ART. 29**

L'Assemblea Ordinaria:

1. approva il bilancio consuntivo con la relazione del Consiglio di Amministrazione;
2. delibera l'eventuale distribuzione di ristorni ai soci cooperatori;
3. provvede alla nomina degli amministratori, previa determinazione del loro numero e della durata del loro mandato, nonché alla loro revoca;
4. determina la misura dei compensi da corrisondersi agli amministratori per la loro attività collegiale;
5. provvede alla nomina, se obbligatoria per legge o se ritenuta comunque opportuna, ed alla revoca dei componenti del Collegio Sindacale, elegge tra questi il Presidente, fissa i compensi loro spettanti;
6. conferisce, su proposta motivata del Collegio Sindacale, se nominato, e revoca, sentito lo stesso Collegio, l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al soggetto incaricato relativo all'intera durata dell'incarico;
7. delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
8. approva tutti i regolamenti interni e, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, quello sulla disciplina dei rapporti mutualistici;
9. delibera, su istanza dell'aspirante socio cooperatore, sul mancato accoglimento della domanda di ammissione di quest'ultimo da parte del Consiglio di Amministrazione;
10. delibera sulla misura della partecipazione che dovrà essere sottoscritta dai nuovi soci cooperatori.

L'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori, di cui al precedente punto n. 7, può essere esercitata anche dai soci aventi diritto ad almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia riservata alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto nonché sottoposta alla sua preventiva autorizzazione dagli amministratori, ferma restando la responsabilità di questi per gli atti compiuti.

#### **ART. 30**

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria, quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori nonché su ogni altra materia

espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie riservate dal presente statuto, ai sensi dell'art. 2365, secondo comma, C.C., alla competenza del Consiglio di Amministrazione: la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 - bis C.C.; l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie; l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative; il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

L'Assemblea straordinaria delibera inoltre sull'emissione degli strumenti finanziari di cui al Capo III del Titolo IV.

#### **ART. 31**

In prima convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che siano titolari della metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci della Cooperativa aventi diritto al voto e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati, mentre l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti e/o rappresentati tanti soci che siano titolari di almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci della Cooperativa aventi diritto di voto e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.

Qualora si tratti di deliberare sullo scioglimento e sulla liquidazione della Cooperativa, l'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che siano titolari di almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci della Cooperativa aventi diritto al voto e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei tre quinti dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.

In deroga a quanto sopra, per la nomina delle cariche, risulteranno eletti amministratori coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza, fra quelli espressi dai soci presenti e/o rappresentati in Assemblea, secondo quanto precisato eventualmente in apposito regolamento interno.

#### **ART. 32**

Per le votazioni si procederà con il sistema dell'alzata di mano; esclusivamente per le elezioni delle cariche sociali si procederà, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, col sistema della votazione a scrutinio segreto.

E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione di ammettere, con l'avviso di convocazione dell'Assemblea, il voto per corrispondenza ai sensi dell'art. 2538, ultimo comma, C.C.. In tal caso, qualora fossero poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computeranno ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

#### **ART. 33**

Nelle Assemblee hanno diritto al voto i soci cooperatori che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora con i

versamenti delle azioni sottoscritte.

Ogni socio cooperatore può avere diritto a più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della partecipazione sociale sottoscritta e versata, in base al seguente criterio:

- fino a 7.500 euro = 1 voto;
- da 7.501 euro a 25.000 euro = 2 voti;
- da 25.001 euro a 50.000 euro = 3 voti;
- da 50.001 euro a 100.000 euro = 4 voti;
- oltre 100.000 euro = 5 voti.

Hanno altresì diritto di voto i soci sovventori iscritti nell'apposito libro da almeno novanta giorni; essi possono avere diritto ciascuno a più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare dei loro conferimenti, secondo quanto meglio precisato dall'Assemblea al momento dell'emissione delle azioni. In ogni caso, ai soci sovventori, di cui al Titolo IV, non può essere attribuito complessivamente più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna Assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti di tutti i soci sovventori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

I soci sono rappresentati in Assemblea da un loro legale rappresentante o da mandatario appositamente designato per iscritto di volta in volta.

Essi possono farsi rappresentare nell'Assemblea, mediante delega, dal rappresentante legale di altro socio, che abbia diritto al voto; ciascun rappresentante legale delegato non può rappresentare più di un altro socio.

In materia di rappresentanza in Assemblea valgono le regole di cui all'art. 2372 C.C., salvi i casi di rappresentanza organica o legale dei soci.

Le deleghe debbono essere conferite in forma scritta, menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Le Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e gli organismi periferici delle medesime, cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare coi propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di voto.

#### **ART. 34**

Gli azionisti di partecipazione cooperativa non hanno diritto di voto nell'Assemblea generale dei soci.

Essi si riuniscono nell'Assemblea Speciale, disciplinata dall'art. 6 L. n. 59/92 e successive modificazioni, la quale nomina il loro rappresentante comune, che avrà i compiti e le funzioni previste dalla predetta norma di legge.

All'Assemblea speciale si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per le Assemblee generali dei soci.

#### **ART. 35**

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o rinuncia, dal Vice Presidente; in caso di assenza di entrambi, essa sarà presieduta da un socio eletto dall'Assemblea stessa con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e/o rappresentati.

L'Assemblea nomina, con la stessa maggioranza, un segretario, e, quando

occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal notaio.

I soci hanno diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazione dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

## **Sezione II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### **ART. 36**

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di consiglieri, variabile da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 13 (tredici), eletti dall'Assemblea.

Gli amministratori possono essere scelti tra le persone indicate dai soci cooperatori, tra i soci finanziatori, entro il limite massimo di un terzo, nonché tra non soci; tuttavia, la maggioranza di essi deve essere scelta tra le persone indicate dai soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica da uno a tre esercizi, secondo quanto stabilito di volta in volta dall'Assemblea, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Essi sono rieleggibili.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri, che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Esso può delegare proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega conferita; tuttavia, non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie previste dall'art. 2381 C.C., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli organi delegati dovranno riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascuno di essi può chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

### **ART. 37**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due consiglieri, con indicazione delle materie da discutere.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche tramite telegramma, fax o posta elettronica, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.



Le votazioni sono palesi.

Le deliberazioni sono validamente prese col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; la parità di voti comporta la riezione della proposta.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in video - conferenza o in audio - conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, ove richiesto.

Ciascun amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione. In tali casi, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Cooperativa dell'operazione.

#### **ART. 38**

Il Consiglio di Amministrazione è investito, in via esclusiva, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa.

Pertanto, compete al Consiglio di Amministrazione, fra l'altro e a titolo meramente esemplificativo:

- a. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b. redigere il bilancio consuntivo e la relazione ad esso, conformemente alla norme di legge in materia ed a quanto previsto del presente statuto;
- c. gestire il collocamento delle azioni di sovvenzione e di partecipazione cooperativa nonché degli altri strumenti finanziari affidato alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto;
- d. compilare i regolamenti interni;
- e. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- f. deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti o società, cui la Cooperativa aderisce;
- g. deliberare su tutte le altre materie di cui all'art. 5;
- h. conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente;
- i. nominare un direttore, determinandone le funzioni e la retribuzione;
- j. assumere e licenziare i dipendenti della Cooperativa, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- k. deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- l. promuovere la costituzione di Consorzi o aderire a quelli promossi da altre cooperative, compilando od approvando i progetti di statuto relativi, determinando le quote di capitale da sottoscrivere e nominando i delegati;
- m. deliberare e compiere tutti gli atti e tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti l'oggetto sociale, fatta eccezione

soltanto di quelli, che, per disposizioni di legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea generale.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, sarà competente a deliberare sulle materie ad esso delegate dal precedente art. 30, ferma restando l'applicazione dell'art. 2436 C.C. ("Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni").

#### **ART. 39**

In caso vengano a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 C.C., scegliendo i nuovi amministratori fra gli appartenenti alla stessa categoria, cui appartenevano gli amministratori da sostituire.

#### **ART. 40**

I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Cooperativa, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda, hanno diritto ad esaminare, attraverso un rappresentante eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

#### **ART. 41**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Egli è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria od amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio nonché, con speciale procura, a dipendenti della Cooperativa o a terzi.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

### **Sezione III - COLLEGIO SINDACALE - REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

#### **ART. 42**

Il Collegio Sindacale è nominato nei casi previsti dall'art. 2543 C.C. e successive modificazioni ovvero qualora l'Assemblea dei Soci deliberi comunque di procedere alla sua nomina.

Qualora nominato, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti tutti in possesso dei requisiti di legge.

Il Presidente del Collegio è nominato dalla stessa Assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

### **ART. 43**

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il collegio sindacale può esercitare inoltre la revisione legale dei conti nei casi di legge.

I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 C.C. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Il Collegio Sindacale ha ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

### **ART. 44**

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, se nominato, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti della Cooperativa e determina il corrispettivo spettante al soggetto incaricato per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il revisore e la società di revisione, che effettuano la revisione legale dei conti della Cooperativa, devono essere indipendenti da questa e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti:

1. verifica, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
2. esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Ricorrendo i presupposti di legge, l'Assemblea potrà affidare la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale, che, in tal caso, dovrà essere interamente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

## **TITOLO VIII**

### **CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

### **ART. 45**

Le controversie derivanti dal presente statuto, comprese quelle insorte in materia di recesso, esclusione e tutte le altre relative all'interpretazione ed all'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o delle

deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti, che dovessero insorgere tra la Cooperativa ed i soci o tra i soci stessi, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, devono essere rimesse alla decisione di un Collegio Arbitrale.

La presente clausola compromissoria ha per oggetto anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti e, pertanto, è per essi vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico.

Restano, in ogni caso, escluse dalla presente clausola compromissoria le controversie nelle quali sia obbligatorio per legge l'intervento del pubblico ministero.

Il ricorso al Collegio Arbitrale deve essere comunicato con lettera raccomandata entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data dei provvedimenti che si intendono impugnare o dal momento dell'insorgere della controversia, con la precisazione dell'oggetto della controversia.

#### **ART. 46**

Le controversie verranno risolte, secondo il regolamento approvato dalla C.C.I.A.A. di Ravenna, da un collegio arbitrale composto da tre arbitri designati dalla Giunta della Camera di Ravenna.

L'arbitrato sarà rituale e l'arbitro deciderà secondo diritto.

Sede dell'arbitrato è Ravenna.

### **TITOLO IX**

#### **REQUISITI DELLE COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE**

#### **ART. 47**

E' fatto divieto di:

- a. distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b. remunerare gli strumenti finanziari in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c. distribuire le riserve fra i soci.

#### **ART. 48**

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Al momento dello scioglimento, i soci della Cooperativa saranno privilegiati nel rimborso delle rispettive azioni nel seguente ordine: azionisti di partecipazione cooperativa; soci sovventori; soci operatori.

#### **ART. 49**

Le clausole di cui agli artt. 47 e 48, primo comma non possono essere derogate e devono essere di fatto osservate.

### **TITOLO X**

#### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

#### **ART. 50**

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori e ne stabilirà i poteri.

### **TITOLO XI**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **ART. 51**

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme contenute nel Titolo VI del Libro V del Codice Civile, le leggi speciali in materia di società cooperative nonché le disposizioni sulle società per azioni, in quanto compatibili.

Firmato Mario Mazzotti

Firmato Vincenzo Palmieri Notaio

Io sottoscritto Dott. Vincenzo Palmieri Notaio in Lugo, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Ravenna, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del Decreto Legislativo n. 82/2005, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.

F.to VINCENZO PALMIERI - Notaio

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Ravenna autorizzata con prov. AUT. N. 1506/2001 REP. 3^ DEL 27.03.2001 del Ministero delle Finanze - Dip.Delle Entrate - Ufficio delle Entrate di Ravenna.